

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS MAGGIO 2012 Roma li 03/06/2012

Unico obbligato è il professionista

Gestione separata: come applicare la rivalsa del 4%

L'INPS risponde alle richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa) e comunica che il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.

I soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo - di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - , compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi.

Essi, per legge, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una "rivalsa" del contributo INPS nella misura del 4% dei compensi lordi.

L'INPS ribadisce che la legge attribuisce titolo e non obbligo di addebito; pertanto il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.

La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l'unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS, anche se facente parte di studio associato. Inoltre, la rivalsa del 4% è unica e si riferisce a tutti i professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento pensionistico. Infatti in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è alcuna differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede di determinazione del contributo dovuto nel modello unico annuale.

Essa viene calcolata sui compensi lordi, senza applicazione di un massimale; la contribuzione è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all'art. 2, co. 18. legge 335/1995.

Ai fini fiscali si ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) ed acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all'art. 25 del DPR 600/73 e concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 13 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 così come precisato nella Risoluzione del 11/07/1996 n. 109 del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate.

(Messaggio INPS 07/05/2012, n. 7751)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it